

usivicivi

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usivicivi.wordpress.com

Legislazione regionale – Regione Nome Regione

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

(B.U. 11 marzo 2008, n. 11, supplemento n. 2)

Capo VI **Piano regolatore generale**

Art. 29 **Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale**

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.

2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.

3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:

- a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;
- b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;
- c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;
- d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;
- e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità;
- f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61;

- g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
 - h) omissis
 - i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;
 - j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
 - k) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;
 - l) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;
 - m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici ;**
 - n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.
4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55.
5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali:
- a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
 - b) la struttura cartografica;
 - c) le norme di attuazione.
6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6.

Art. 31

Adozione del piano regolatore generale

1. Il comune elabora il progetto di piano regolatore generale, tenendo conto degli eventuali accordi di cui all'articolo 30, anche avvalendosi dei dati conoscitivi del SIAT e organizzando appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità e la mobilità nonché l'assetto idrogeologico e forestale.
2. Il progetto di piano regolatore generale adottato è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso alla CPC per valutarne la coerenza con il piano territoriale della comunità. La CPC si esprime entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine il comune può comunque procedere. **Se è previsto il mutamento di destinazione di beni d'uso civico, la relativa documentazione è trasmessa anche all'organo provinciale competente per la valutazione di compatibilità prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici; l'organo provinciale competente si esprime entro novanta giorni dal ricevimento.**
4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni, è definitivamente adottato dal comune. Con l'adozione definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 6. La rendicontazione urbanistica stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.
5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in

tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione della CPC ai sensi del comma 3 se le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC.

5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano.